

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di settembre 2022

Santa Lucia di Piave, lì 21 settembre 2022

Oggetto:

Interventi Governativi ai fini della riduzione dell'aumento del costo della energia e del gas

## Le Imprese Energivore E Gasivore

Una prima distinzione va fatta per comprendere quali sono le imprese che vengono **definite come energivore o gasivore**.

Le imprese energivore sono tutte quelle aziende che utilizzano grandi quantità di energia per la produzione: sono definite in questa categoria quelle imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica di almeno **1 GWh/anno**, che rientrano in determinati settori di produzione.

Sono invece definite come gasivore le aziende che utilizzano grandi quantità di gas naturale, ovvero quelle aziende che hanno un consumo medio annuo di gas di almeno **1GWh**, quasi 95 mila metri cubi di consumo annuo.

Con il recente Decreto Aiuti bis, sono state **modificate le soglie per i contributi** che queste, e le imprese che non rientrano in queste categorie, possono ricevere.

## Aumento Del Credito Di Imposta

Principalmente, con il Decreto Aiuti Bis sono previste le seguenti modifiche ai sostegni, in riferimento ai consumi del secondo trimestre del 2022:

- Per le imprese energivore i contributi sono incrementati con percentuale al 25%;
- Per le imprese non energivore, i contributi sono incrementati al 15%;
- Per le imprese gasivore i contributi sono incrementati con percentuale al 25%, e il sostegno è esteso anche al primo trimestre 2022 con percentuale al 10%;
- Per le imprese non gasivore, i contributi sono incrementati al 25%.

Vengono inoltre introdotte alcune modifiche per ciò che riguarda le **modalità di fruizione** dei crediti per aziende non energivore e non gasivore. In particolare si tratta di:

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [segreteria2@studiomonosi.it](mailto:segreteria2@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- Un nuovo obbligo di comunicazione da parte del venditore di energia o gas naturale, che riguarda le soglie di spesa con tutti i dettagli sulle maggiorazioni previste nel periodo specifico e sui crediti di imposta;

## Nuovo Obbligo Di Comunicazione

Nel primo caso vengono coinvolte da vicino le **aziende produttrici e rivenditrici di energia elettrica e gas**: secondo le nuove disposizioni, queste imprese devono comunicare precedentemente quali sono i costi aumentati che riguardano energia e gas, ai propri clienti fidelizzati.

In questo modo sono obbligate a comunicare in modo trasparente quali sono gli aumenti effettivi di prezzo, per cui le imprese, energivore e non, gasivore e non, devono poter conoscere i prezzi nel dettaglio. Inoltre, queste aziende devono anche comunicare alle imprese a cui vendono energia o gas, **qual è il credito di imposta effettivo** a loro spettante.

Tuttavia questo nuovo obbligo di comunicazione è previsto solamente se l'impresa si rifornisce sempre dalla stessa azienda fornitrice, quindi non si applica per nuove aziende clienti. Queste ultime devono provvedere in autonomia al calcolo del credito spettante.

## Tabella Riassuntiva

Ecco una tabella riassuntiva relativa ai crediti di imposta di cui aziende energivore e non, gasivore e non, possono beneficiare rispettivamente per il primo trimestre 2022 e per il secondo trimestre 2022, in base a specifici requisiti di accesso:

Soggetto beneficiario	Requisito di accesso	Contributi primo trimestre 2022	Contributi secondo trimestre 2022
Imprese energivore	Aumento del costo medio del 30%	20% di credito di imposta sulla spesa	25% di credito di imposta sulla spesa

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Imprese non energivore	Potenza contatore pari o superiore a 16,5 KWh	–	15% di credito di imposta sulla spesa in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel medesimo trimestre 2019.
Imprese gasivore	Aumento del costo medio del 30%	10% di credito di imposta sulla spesa	25% di credito di imposta sulla spesa, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;
Imprese non gasivore	–	–	25% di credito di imposta sulla spesa qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

Facendo un **esempio di calcolo**, una impresa energivora che ha speso nel primo trimestre 2022 80.000 euro per l'energia elettrica, può beneficiare del credito di imposta secondo questo calcolo:

*80.000 X 20%= 16.000 euro di beneficio del credito di imposta.*

Per il secondo trimestre del 2022 invece il credito viene aumentato, in base alle nuove disposizioni, e il calcolo, tenendo presente sempre una spesa di 80.000 euro, varia così:

*80.000 X 25%= 20.000 euro di beneficio del credito di imposta.*

## Come Chiedere Il Credito Di Imposta

Secondo le nuove disposizioni, le aziende venditrici devono comunicare, ai propri clienti fedeli, la cifra che corrisponde al credito di imposta.

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Il credito può poi essere corrisposto tramite compensazione con il **Modello F24, entro il 31 dicembre 2022**, e tuttavia può essere ceduto solamente per intero, non in modo parziale. Questi crediti non concorrono alla formazione del reddito di impresa o alla base imponibile IRAP, sono cumulabili con altre agevolazioni e non devono più seguire il regime de minimis.

Detto questo , passando alla parte pratica

Per effettuare questi calcoli, il [Decreto Aiuti](#) e il [Decreto Aiuti bis](#) hanno stabilito che, qualora l'impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, **entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta**, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.

## [Come effettuare la richiesta al venditore](#)

Per effettuare questa richiesta al venditore, come previsto dalla conversione in legge del DL Aiuti, ARERA (l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha emanato la [delibera n.373/2022](#). Nella delibera oltre ad essere precisati i contenuti della comunicazione che il fornitore di energia deve inviare alle imprese richiedenti, nonché le sanzioni per gli inadempimenti, **vengono definite le modalità di comunicazione** tra venditori e imprese.

In particolare ARERA precisa che le comunicazioni tra venditore e imprese devono avvenire **tramite posta elettronica certificata** (PEC), o con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

***Per fornirvi un supporto nella gestione e nell'invio della pratica al proprio fornitore di energia, alleghiamo un modello di PEC, se ci autorizzate possiamo predisporre ed inviare noi tale richiesta***

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari elaborate ed inviate nel 2022 dallo Studio Monosi si trovano su : [2022 - Studio Monosi Circolari \(weebly.com\)](#)

*I migliori saluti*

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [segreteria2@studiomonosi.it](mailto:segreteria2@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261